



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Finanze e Personale
Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

ACCORDO QUADRO

PER L'ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI IN FORMA DIGITALE - DURATA 4 ANNI

TRA

Comune di Olbia

E

L'OE MyO S.p.a. sede legale in Poggio Torriana, Via Santarcangiolese 6, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al n. 03222970406, P. IVA 03222970406, domiciliata ai fini del presente atto in Poggio Torriana, Via Santarcangiolese 6, in persona del e legale rappresentante Melotti Matteo (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

Premesso:

- a) che l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- b) che in esecuzione di quanto precede, il comune di Olbia, in qualità di stazione appaltante ha indetto una procedura diretta ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore;
- c) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è affidatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;
- d) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per l'Ente;
- e) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) che ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha attestato ai sensi dell'art. 52 del Codice, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione;
- h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- i) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

Si conviene e si stipula quanto segue

Art.1. Valore delle premesse



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Finanze e Personale
Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: <https://olbia.e-pal.it/L190/?idSezione=73603&id=&sort=&activePage=&search=>

Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

Art.2. Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Comune di Olbia e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto il servizio di gestione delle prove concorsuali in forma digitale, come meglio specificato nell'art. 1 del Capitolato.

Art.3. Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi a decorrere dalla data del verbale di attivazione del servizio.

Ciascun Contratto attuativo è ad esecuzione immediata sulla base dei servizi richiesti. La durata è strettamente correlata all'espletamento delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte che verranno commissionate per ciascun concorso. In ogni caso i singoli Contratti attuativi si intendono conclusi al raggiungimento dell'importo definito nel contratto attuativo stesso.

In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto di Fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

Art.4. Prezzi e vincoli

Il valore indicativo massimo stimato dell'Accordo Quadro è: euro 139.000,00 IVA 22% esclusa.

Si precisa che, nell'ambito dell'accordo quadro, l'importo di cui sopra non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Amministrazione, talché, se alla scadenza del contratto non fosse raggiunto, l'affidatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura.

Il servizio sarà attivato esclusivamente a richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice a seguito della indizione delle procedure selettive per le quali si renda necessaria lo svolgimento del servizio in oggetto.

Si rinvia all'art. 6 del Capitolato.

Art.5. Modifiche dei contratti attuativi in corso di esecuzione

Le modifiche dei Contratti di fornitura verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.

Con riferimento ai singoli Contratti di fornitura, il Comune di Olbia può:

- nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
- nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Finanze e Personale
Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

- apportare modifiche al Contratto di fornitura nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, l'amministrazione effettuerà le opportune pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.6. Obbligazioni generali del fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato, nei singoli contratti di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Si rinvia all'art. 3 del Capitolato.

Art.7. Verifiche ispettive

L'Amministrazione potrà effettuare apposite verifiche ispettive, relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l'amministrazione si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.

Art.8. Verifica di conformità

Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, il RUP procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Appalto per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro e del Capitolato.

Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

A seguito della verifica di conformità con esito positivo il RUP emetterà il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art.9. Corrispettivi e fatturazione

I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto dell'Appalto sono definiti come indicato all'art. 15 del capitolato.

Art.10. Penali

Per le specifiche penali legate ai livelli di servizio si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 11 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato Tecnico e alle



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Finanze e Personale
Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Richieste di servizio. In tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore le penali relative alla specifica difformità riscontrata, sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo quadro, al Capitolato Tecnico e alle Richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art.11. Risoluzione

L'Amministrazione, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ.

La S.A quando accerta un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. L'ente formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la S.A ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è assegnato un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la S.A potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art.12. Recesso

L'Amministrazione per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, come indicato nell'art. 13 del Capitolato.

Art.13. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.

Art.14. Responsabile servizio

Il Responsabile del Servizio tecnico ed amministrativo nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura è il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Finanze e Personale
Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta

Art.15. Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett.d) n. 2, del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

Art.16. Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta affidataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Tempio Pausania.

Art.17. Trattamento dei dati personali

Si rinvia a quanto espressamente previsto all'art. 24 del Capitolato.

Art.18. Codice Di Comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la Società, tramite i propri operatori, è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia pubblicato in "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale al seguente link:

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>
PIAO: <https://olbia.e-pal.it/L190/?idSezione=258&id=&sort=&activePage=&search=>

Art.19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.

Art.20. Subappalto

Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Art.21. Danni E Responsabilità Civile



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura Nord Est Sardegna
Settore Finanze e Personale
Servizio Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art.22. CCNL

Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i: Commercio.

Art.23. Clausola finale

Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il RUP
Dott. Lorenzo Orrù

Il Fornitore
MyO S.p.a.